

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

“Giovanni Endrizzi” - Lavis (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 157 DI DATA 27/11/2019

OGGETTO: Affidato a trattativa diretta- mediante acquisto sul portale del Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento (ME-PAT)- della fornitura del servizio di assistenza e manutenzione software per gli applicativi SIPCARplus per l'anno 2020, alla ditta CBA Informatica S.r.l. (TN) C.F. 01854700224. CIG. Z632AB0EE4.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**

Addì **VENTISETTE (27)**

del mese di **NOVEMBRE**

alle ore

nella sala delle riunioni dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giovanni Endrizzi”, il Direttore dott.ssa Delia Martielli ha emanato la presente determinazione.

IL DIRETTORE

Dott.Ssa Martielli Delia

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL DIRETTORE

- Considerato che lo Statuto dell'A.P.S.P. "Giovanni Endrizzi" di Lavis, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 46 dd. 16/03/2017, in applicazione del principio relativo alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione di cui all'art. 2 comma 4 della L.R. 7/2005, ha affidato al Direttore Generale la gestione e l'attività amministrativa dell'azienda e l'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- Constatato che l'oggetto del presente provvedimento rientra tra le competenze attribuite al Direttore Generale dell'Azienda;
- Verificata l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Regionale concernente l'organizzazione generale, l'ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L e ss.mm. e ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione vigente approvato con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- Premesso che l'A.P.S.P. Giovanni Endrizzi è proprietaria delle licenze d'uso dei software SIPCARplus per la gestione di: ospiti, risorse umane e turnistica, cartella socio assistenziale e sanitaria, contabilità analitica ed economica;
- Considerato che i suddetti software sono utilizzati da tutti i servizi della A.P.S.P. per le aree di propria competenza e che per garantire il loro ottimale utilizzo è necessario l'aggiornamento periodico e la disponibilità di accesso al servizio di assistenza e manutenzione;
- Constatato che il costo totale del servizio in oggetto non supera la soglia di € 46.400,00 IVA esclusa e pertanto è possibile procedere alla scelta del contraente mediante trattativa diretta in ottemperanza all'art. 21 comma 4 della L.P. 19/07/1990 n. 23 e s.m., il quale prevede che "...qualora l'importo contrattuale non ecceda euro 46.000,00, il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei.";
- Ritenuto opportuno affidare il servizio di assistenza e manutenzione dei software SIPCARplus® per l'anno 2020 alla ditta CBA Informatica S.r.l. (TN) C.F. 01854700224 produttrice degli applicativi;
- Rilevato che l'ufficio economato ha inviato la Richiesta di Offerta (RDO) n. 87009 tramite il portale Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento (ME-PAT), alla ditta CBA Informatica S.r.l. (TN) C.F. 01854700224, per la fornitura del servizio software applicativi SIPCARplus per l'anno 2020, alle condizioni giuridiche specificate nel Foglio patti e condizioni allegato alla RDO;
- Vista la dichiarazione presentata dalla ditta CBA Informatica S.r.l. (TN), contestualmente all'offerta, attestante l'assenza di motivi di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- Vista l'offerta della ditta CBA Informatica S.r.l. (TN) n. 3000280552 del 19/11/2019 che propone il servizio in oggetto al presente atto, per l'anno 2020, al prezzo complessivo di € 8.808,12# IVA 22% esclusa;
- Visto lo schema di contratto, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, che regola i rapporti tra la CBA Informatica S.r.l. (TN) e la A.P.S.P. Giovanni Endrizzi;
- Constatato che il costo per il servizio in oggetto è quantificabile in € 10.745,91# IVA 22% inclusa e se ne terrà conto nel conto "Canoni di assistenza software e hardware" del Budget 2020;
- Vista l'urgenza di adottare il presente provvedimento per avvalersi senza interruzioni del servizio in oggetto al presente provvedimento;
- Visto il D. Lgs. 18/04.2016, n. 50;

APSP Giovanni Endrizzi di Lavis Determinazione del Direttore NR 157 del 27/11/2019 OGGETTO: Affidamento a trattativa diretta- mediante acquisto sul portale del Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento (ME-PAT)- della fornitura del servizio di assistenza e manutenzione software per gli applicativi SIPCARplus per l'anno 2020, alla ditta CBA Informatica S.r.l. (TN) C.F. 01854700224. CIG. Z632AB0EE4.

- Vista la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. e il suo Regolamento attuativo D.P.G. Prov. 22/05.1991, n. 10-40 Leg. e s.m.;
- Vista la L.R. 21/09.2005 n. 7 e s.m. e i Regolamenti Regionali attuativi;
- Visto il del Regolamento per i Contratti aziendale approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 13/07/2017;
- Visto il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2019-2021" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28/01/2019.

Tutto ciò premesso,

d e t e r m i n a

1. Di affidare a trattativa diretta- mediante acquisto sul portale del Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento (ME-PAT)- la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione software per gli applicativi SIPCARplus per l'anno 2020, alla ditta **CBA Informatica S.r.l.** (TN) C.F. 01854700224, al prezzo complessivo di 8.808,12 # IVA 22% esclusa e alle condizioni specificate nella RDO n. 87009, nel Foglio patti e condizioni ad essa allegata e nell'offerta n. 3000280552 del 19/11/2019;
2. Di approvare lo schema di contratto, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, che regola i rapporti tra la CBA Informatica S.r.l. (TN) e la A.P.S.P. Giovanni Endrizzi;
3. Di dare atto che il costo per il servizio in oggetto è quantificabile in € 10.745,91# IVA 22% inclusa e se ne terrà conto nel conto "Canoni di assistenza software e hardware" del Budget 2020;
4. Di pubblicare all'albo telematico dell'A.P.S.P. la presente determinazione per 10 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 20, comma 1 della L.R. n. 7/2005, nel rispetto della L.R. 31/07.1993 n. 13 e ss.mm.ii., del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii., del D. Lgs. 10/08.2018 n. 101 e dell'art. 32 della L. 69/2009;
5. Di dare atto che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02/07/2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11.1971 n. 1199.

IL DIRETTORE GENERALE
- Dott. Delia Martielli -

CONTRATTO DI FORNITURA DI SERVIZI

Tra:

CBA INFORMATICA S.r.l., con sede legale in Rovereto (TN), Viale Trento n. 56, P.IVA 01854700224, in persona del consigliere delegato sig. Marco Andreatta, (di seguito denominata "**CBA**")

e

A.P.S.P. GIOVANNI ENDRIZZI con sede legale in LAVIS (TN), Via Orti, 50 Cod.Fisc./P.IVA _____ in persona del legale rappresentante sig.

(di seguito denominato il "**Cliente**")

di seguito, definite singolarmente la "**Parte**" e congiuntamente le "**Parti**".

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1. CBA si impegna a fornire al Cliente, che accetta, ciascuno dei servizi di seguito elencati:

- Servizio di manutenzione e assistenza di software ("Servizio Software") – Allegato B
- Servizio di conservazione sostitutiva ("Servizio Conservazione") – Allegato E

1.2 Ciascun servizio sarà erogato a partire dalla data di stipula del contratto per la durata di seguito indicata, scelta dal Cliente con un segno di spunta, che sarà convenzionalmente computata a partire dal primo gennaio 2020:

- 1 anno** **3 anni**

ART. 2 - CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AL SERVIZIO HARDWARE

Questa sezione è stata omessa perchè in questo contratto non sono presenti servizi hardware.

ART. 3 - CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AL SERVIZIO SOFTWARE

Art. 3.1. - Contenuto e caratteristiche del Servizio Software

3.1.1. Il Servizio Software ha ad oggetto la manutenzione e l'aggiornamento dei software forniti al Cliente da CBA, anche attraverso la modalità in Cloud.

3.1.1.1. La manutenzione si intende comprensiva di:



Viale Trento, 56 | 38068 Rovereto (TN) | +39 0464 491600 | info@cba.it | www.cba.it
 CBA INFORMATICA s.r.l | CAP. SOC. € 50.000,00 I.V. - REA TN 182645 | C.F. - P.I. 01854700224
 CBA SERVIZI s.r.l | CAP. SOC. € 30.000,00 I.V. - REA TN 181918 | C.F. - P.I. 01845820222
 CBA CONSULTING s.r.l | CAP. SOC. € 20.000,00 I.V. - REA TN 207717 | C.F. - P.I. 02209350228

- manutenzione correttiva, che comprende le attività atte a far fronte alle eventuali situazioni di malfunzionamento del software, riconducibili alle fasi di sviluppo e/o modifica del software;
- manutenzione adattativa, che comprende le attività atte ad aggiornare il software, senza introdurre modifiche di natura sostanziale alla struttura, alla luce di nuove disposizioni di legge o di sviluppi tecnologici, gestionali od operativi (ad es. a seguito dell'evoluzione e degli sviluppi del software di base/ambiente o del software di comunicazione), attraverso modifiche logiche e tecniche del programma o dei suoi parametri;
- manutenzione evolutiva, che comprende le attività atte ad effettuare i miglioramenti e gli adattamenti del software esistente che comportano sostanziali modifiche alla sua struttura, ad eccezione dell'attività di riprogettazione delle procedure interne del software.

Gli interventi relativi alla manutenzione evolutiva sono in ogni caso soggetti alla discrezione di CBA e dipendenti dalle valutazioni tecniche e d'opportunità alla stessa esclusivamente riservate, con la conseguenza che ove il Cliente intenda ottenere per le sue esigenze implementazioni o personalizzazioni, di qualsivoglia natura, le stesse saranno eseguite a fronte di uno specifico e separato incarico negoziato con CBA.

3.1.1.2. L'aggiornamento si intende comprensivo di:

- messa a disposizione di informazioni per l'esecuzione delle operazioni sui software previste dai programmi assistiti, attraverso assistenza telefonica in orario lavorativo da parte di personale specializzato;
- messa a disposizione del Cliente, attraverso il sito internet di CBA, di supporti magnetici o altri strumenti di comunicazione a distanza, delle modifiche al software, di manuali d'uso, di note scritte, avvisi e di quanto necessario per la distribuzione di aggiornamenti e/o nuove versioni dei software, anche per il caso di mutamenti di carattere normativo e per l'eliminazione di eventuali difetti e/o malfunzionamenti dei software.

Qualora il Servizio Software venga richiesto dal Cliente in conseguenza di danneggiamenti dei software dovuti ad eventi naturali, incuria nella gestione, manomissioni, attacchi esterni di qualsivoglia natura o ad un utilizzo improprio degli stessi da parte del Cliente, i costi relativi saranno addebitati da CBA al Cliente secondo il tariffario di tempo in tempo vigente.

3.1.2. Il Servizio Software non comprende tutto quanto non espressamente indicato al punto 3.1.1 che precede. Si precisa quindi che si intendono espressamente esclusi dall'oggetto del Servizio Software l'attivazione e l'installazione, ove prevista, degli aggiornamenti software, da eseguire a cura del Cliente, nonché l'esecuzione del salvataggio dei dati del Cliente - prima di applicare le nuove modifiche - e il loro eventuale successivo ripristino, la configurazione dei software su nuove postazioni (pc e/o server) acquistate dopo la prima installazione e la ri-configurazione di quelle

esistenti per problemi dell'hardware, di sistema operativo, di altri software, della rete o per modifiche, di qualsivoglia natura al sistema utilizzato dal Cliente.

3.2. - Obblighi delle parti - modifica delle modalità di fornitura del Servizio

3.2.1. Nell'ipotesi di esecuzione del Servizio Software in relazione a software presenti presso la sede del Cliente, il Cliente si impegna ad eseguire in autonomia, verificare e conservare giornalmente le copie di sicurezza di tutti i dati gestiti dai software utilizzati ed oggetto del Servizio Software; nell'ipotesi di assistenza telefonica il Cliente si impegna altresì ad eseguire la copia di sicurezza dei propri data base prima di autorizzare il personale di CBA a collegarsi al sistema del Cliente per eseguire gli interventi di assistenza richiesti via telefono.

Tutte le attività e precauzioni di business continuity sono a carico del Cliente, tra cui: la verifica di consistenza dei backup eseguiti, almeno un test annuale di ripristino totale dei sistemi; sarà, inoltre, onere del Cliente provvedere affinché tutte le infrastrutture hardware siano opportunamente ridondate nel rispetto dei migliori standard di sicurezza.

CBA si rende disponibile a collaborare, se richiesta, al fine di definire e supportare il Cliente nell'implementazione dei processi di disaster recovery più opportuni in relazione alle soluzioni e servizi forniti.

3.2.2. Nell'ipotesi di esecuzione del Servizio Software in relazione a software in Cloud, CBA si impegna ad eseguire, verificare e conservare giornalmente le copie di sicurezza, secondo quanto previsto nelle schede tecniche descrittive del "Servizio in Cloud" di CBA e, nell'ipotesi di assistenza telefonica, ad eseguire la copia di sicurezza dei data base del Cliente prima di iniziare il collegamento al sistema per l'assistenza telefonica.

CBA non sarà responsabile per danni subiti dal Cliente a causa di eventi o circostanze non riconducibili alle attività svolte da CBA ai sensi degli artt. 3.1.1.1. e 3.1.1.2. che precedono.

Per il caso di problemi di funzionamento del "Servizio in Cloud", CBA si impegna ad eseguire tempestivamente tutte le eventuali operazioni necessarie per il ripristino dei Servizi Software, restando inteso che nessuna responsabilità o richiesta risarcitoria potrà essere rivolta a CBA nel caso in cui i problemi di funzionamento del Servizio in Cloud siano riconducibili a causa di forza maggiore, al blocco delle reti e degli apparati di comunicazione riconducibili ad attività o impianti posti al di fuori della sfera di diretto controllo della CBA (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, blocchi delle reti internet, virus e attacchi cibernetici esterni o eventi di altra natura).

Art. 3.3. - Corrispettivo - Interessi

3.3.1. Il corrispettivo per l'esecuzione del Servizio Software e il dettaglio del costo orario e delle spese di trasferta degli interventi presso la sede del Cliente, sono indicati nell'allegato "B", che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto; il Cliente si impegna a versare a CBA i

corrispettivi indicati nell'allegato "B", nel rispetto delle tempistiche e delle modalità ivi previste. In caso di contratti di durata pluriennale, tali importi potranno essere rivalutati annualmente in aumento da CBA in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati nel mese di dicembre di ciascun anno, con arrotondamento all'euro per eccesso/difetto.

3.3.2. Il mancato rispetto dei termini di pagamento convenuti, così come stabiliti nell'allegato "B", comporterà l'applicazione a carico del Cliente, senza necessità di messa in mora, di interessi di mora convenzionalmente stabiliti in misura corrispondente al tasso degli interessi legali di mora previsto dall'art.5 del D.Lgs. 231/2002.

Art. 3.4. - Garanzia e limitazione di responsabilità di CBA

3.4.1. Il software e gli aggiornamenti consegnati da CBA al Cliente sono coperti dalla medesima garanzia prevista nel contratto di licenza d'uso (non cedibile) relativa ai software di CBA, che il Cliente dichiara di conoscere e accettare.

È esclusa la prestazione da parte di CBA di qualsiasi garanzia di qualità o di idoneità dei software oggetto del servizio per uno scopo particolare, di conformità a specifiche esigenze del Cliente tecniche, commerciali, industriali o di qualsiasi natura, diverse dalle specifiche tecniche di riferimento del software fornite da CBA al Cliente; quest'ultima assicurerà quindi, esclusivamente, il regolare funzionamento del software, secondo gli standard tecnici correnti, avuto riguardo alle caratteristiche tecniche generali del software illustrate al Cliente al momento d'inizio del rapporto, che questi dichiara di conoscere e accettare.

3.4.2. Salvi i casi di dolo o colpa grave, CBA potrà essere ritenuta responsabile dei soli pregiudizi patrimoniali direttamente subiti dal Cliente a causa dall'inattività e/o indisponibilità prolungata dei software dipendente da interventi di aggiornamento, riparazione e/o sostituzione dei software oggetto del servizio. CBA non potrà essere ritenuta responsabile di ritardi o pregiudizi, di qualsivoglia natura, subiti dal Cliente in conseguenza dall'attività di aggiornamento dei software, ove questa risulti eseguita con preavviso o comunque nel rispetto degli standard operativi correnti.

3.4.3. Il Cliente dovrà a pena di decadenza denunciare a CBA eventuali vizi o difetti che incidano sul funzionamento del software o ne diminuiscano in modo apprezzabile l'idoneità all'uso indicato nel manuale d'uso, per iscritto, a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla scoperta.

ART. 4 - CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AL SERVIZIO CLOUD

Questa sezione è stata omessa perchè in questo contratto non sono presenti servizi cloud.



Viale Trento, 56 | 38068 Rovereto (TN) | +39 0464 491600 | info@cba.it | www.cba.it
 CBA INFORMATICA s.r.l | CAP. SOC. € 50.000,00 I.V. - REA TN 182645 | C.F. - P.I. 01854700224
 CBA SERVIZI s.r.l | CAP. SOC. € 30.000,00 I.V. - REA TN 181918 | C.F. - P.I. 01845820222
 CBA CONSULTING s.r.l | CAP. SOC. € 20.000,00 I.V. - REA TN 207717 | C.F. - P.I. 02209350228

ART. 5 - CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AL SERVIZIO CONSERVAZIONE E FATTURAZIONE ELETTRONICA

Art. 5.1. - Contenuto e caratteristiche del Servizio Conservazione - condizioni del servizio.

5.1.1. Il Servizio Conservazione ha ad oggetto la conservazione sostitutiva dei documenti amministrativi, contabili e sanitari nel rispetto del D.lgs. 82/2005, del D.M.E.F. 17.6.2014 e delle regole tecniche di cui al D.P.C.M. 3.12.2013, e successive modifiche e integrazioni, nonché nel rispetto delle indicazioni fornite dalle Circolari dell'Agencia delle Entrate n. 45/E del 19.10.2005 e n. 36/e del 6.12.2006.

5.1.2. CBA fornirà al Cliente il Servizio Conservazione per il tramite del partner tecnologico accreditato Savino Solution Srl, con sede in Piazza F. Gioia n. 3, Salerno, P.IVA 05141260652, in virtù del contratto denominato "contratto di servizio in outsourcing di conservazione a norma dei documenti amministrativi-contabili e dei documenti sanitari" stipulato tra CBA e Savino Solutions Srl e che si allega al presente contratto quale allegato "E" che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, dichiarando il Cliente di accettare senza riserva tutti i patti e le condizioni contrattuali ivi previsti, che diverranno quindi efficaci e vincolanti anche ai fini della regolazione dei rapporti fra CBA, il Cliente e Savino Solution Srl in relazione alla prestazione del Servizio di Conservazione.

CBA rende noto al Cliente che, ai sensi dell'art. 105 comma 3, lett. c-bis) D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, Savino Solution Srl esegue, nei termini precisati, le attività di conservazione sostituiva a norma in forza di un contratto continuativo di cooperazione e servizio sottoscritto in data 05/06/2018 e allegato "E" al presente contratto per formarne parte integrante.

5.1.3. Per quanto riguarda il Servizio di Conservazione CBA, attraverso i propri software gestionali, si impegna in particolare a:

- creare i documenti digitali, in base ai moduli software acquistati dal Cliente, in relazione a tutto il ciclo attivo del Cliente (quali, in via esemplificativa, fatture, cedolini paga, cartellini presenze, documenti sanitari, ecc);
- corredare i documenti digitali di metadati per permettere al Cliente la loro la ricerca e la consultazione;
- firmare i documenti digitali con firma digitale, tramite un sistema di firma remota HSM;
- inviare i documenti digitali firmati con firma digitale al sistema di conservazione di Savino Solution Srl tramite un webservice fornito da Savino Solution Srl.

Savino Solution Srl si occuperà di versare in conservazione i documenti del Cliente trasmessi da CBA entro i termini di legge.

5.1.4. Per quanto riguarda la fatturazione elettronica attiva CBA, attraverso i propri software

gestionali, si impegna in particolare a:

- creare le fatture elettroniche in formato standard FPA12 ed FPR12 (B2B) partendo dai dati inseriti dal Cliente nel proprio software gestionale;
- firmare digitalmente le fatture create tramite un servizio di firma remota HSM;
- inviare le fatture al sistema di archiviazione/conservazione di Savino Solution Srl;
- gestire le notifiche di scarto per errori, consegna, mancata consegna, rifiuto, accettazione delle fatture inviate.

5.1.5. Per quanto riguarda la fatturazione elettronica passiva CBA si impegna in particolare a:

- scaricare dal sistema di archiviazione di Savino Solution Srl le fatture che vengono inviate al Cliente;
- permettere di importare e registrare le fatture tramite procedura guidata;
- permettere di accettare / rifiutare le fatture;
- inviare al sistema di archiviazione / conservazione i numeri di protocollo abbinati in fase di registrazione delle fatture.

Tutte le comunicazioni tra i software CBA ed il sistema di archiviazione / conservazione di Savino Solution Srl sarà gestita tramite canale cifrato HTTPS.

Savino Solution Srl si occuperà di gestire l'interazione tra il sistema di archiviazione/conservazione ed il Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate, nonché di gestire e versare in conservazione le fatture entro i termini di legge.

5.1.6. Con la sottoscrizione del presente contratto il Cliente dichiara di conoscere e si impegna a rispettare tutte le procedure e gli standard tecnici, compresi quelli sulla crittografia dei dati indicati nel documento che si unisce al presente contratto quale allegato "E" per formarne parte integrante e sostanziale. Il Cliente dichiara inoltre di conoscere e di accettare tutte le prescrizioni contenute nel manuale della conservazione predisposto da Savino Solution Srl, come precisato dal Contratto di servizio in outsourcing unito al presente contratto quale allegato "E".

5.1.7. Il Cliente si impegna a denunciare per iscritto a Savino Solution Srl, inviando copia della comunicazione per conoscenza anche alla CBA, a pena di decadenza entro e non oltre un mese dalla scoperta, ogni fatto e/o circostanza dai quali potrebbe derivare una responsabilità della Savino Solution Srl e/o della CBA nella prestazione al Cliente del Servizio di Conservazione.

5.1.8. Il Cliente prende atto ed accetta che la responsabilità per i danni derivanti da sospensioni, inadempimenti, ritardi o interruzioni nell'esecuzione del Servizio Conservazione graverà su Savino Solutions Srl, secondo le condizioni del contratto di servizio in outsourcing per la conservazione sostitutiva a norma dei documenti amministrativi-contabili e dei documenti sanitari, unito al presente contratto quale allegato "E" per formarne parte integrante, restando esclusa la

responsabilità diretta e/o indiretta di CBA, fatta eccezione per i casi di dolo e colpa grave della stessa CBA.

Art. 5.2. - Responsabile della Conservazione Sostitutiva

5.2.1. Il Cliente nomina Savino Solution Srl quale Responsabile della Conservazione Sostitutiva, mediante sottoscrizione dell'atto di nomina che si allega come fac-simile al presente contratto quale allegato "G", per formarne parte integrante e sostanziale con ciò esonerando espressamente CBA da ogni responsabilità per l'assunzione di tale qualifica e l'esecuzione degli adempimenti conseguenti.

5.2.2. CBA ha sottoscritto con Savino Solution Srl un contratto di nomina di quest'ultima quale responsabile esterno del trattamento dei dati relativi all'erogazione del Servizio di Conservazione, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016.

Art. 5.3. - Corrispettivo - Interessi

5.3.1. Il corrispettivo per l'esecuzione del Servizio sono indicati nell'allegato "B", che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto; il Cliente si impegna a versare a CBA i corrispettivi indicati nell'allegato "B", nel rispetto delle tempistiche e delle modalità ivi previste.

Nel caso di contratti di durata pluriennale, tali importi potranno essere rivalutati annualmente in aumento in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati nel mese di dicembre di ciascun anno con arrotondamento all'euro per eccesso/difetto.

5.3.2. Il mancato rispetto dei termini di pagamento convenuti così come stabiliti nell'allegato "B", comporterà l'applicazione a carico del Cliente, senza necessità di messa in mora, di interessi di mora convenzionalmente stabiliti in misura corrispondente al tasso degli interessi legali di mora previsto dall'art.5 del D.Lgs. 231/2002.

Art. 5.4 - Risoluzione e Recesso: trattamento dei dati.

In tutti i casi di Risoluzione e Recesso, compresi quelli indicati nell'allegato "E", Savino Solution Srl, dopo aver consegnato al Cliente copia leggibile dei dati, provvederà a cancellare ogni dato, documento e/o informazione memorizzata, secondo quanto dettato dal DGLS 196/2003 dandone evidenza al cliente e al partner CBA INFORMATICA SRL. Il pacchetto di distribuzione sarà fornito dal conservatore abilitato entro 3 mesi dalla ricezione della richiesta, il pacchetto verrà messo a disposizione tramite indirizzo FTP che sarà comunicato al Cliente a mezzo email. Dalla data della comunicazione dell'indirizzo FTP il Cliente avrà 30 giorni di tempo per scaricare il pacchetto, dopo tale intervallo temporale l'indirizzo FTP verrà disattivato in maniera definitiva. Il costo a carico del Cliente per tale disattivazione è pari a € 400,00.

ART. 6 - CONDIZIONI GENERALI DI TUTTI I SERVIZI EROGATI DA CBA AL CLIENTE

Art. 6.1. - Impegni e responsabilità del Cliente

Il Cliente si impegna altresì a:

- documentare i malfunzionamenti dei prodotti e/o dei servizi che siano rilevabili solo dal Cliente e a comunicarli tempestivamente a CBA;
- non porre in essere attività che possano, con qualsiasi mezzo o modalità, anche da remoto, arrecare danno o influire sul corretto funzionamento degli hardware, dei software, dei sistemi o dei supporti di memorizzazione e dei server messi a disposizione o comunque utilizzati da CBA. Il Cliente si impegna inoltre ad adottare le cautele necessarie, secondo l'ordinaria diligenza, per prevenire il danneggiamento dei componenti forniti da CBA;
- non consentire a soggetti terzi non autorizzati l'uso degli hardware e/o dei software e/o dei sistemi messi da CBA a disposizione del Cliente, verificando costantemente il loro corretto utilizzo e ponendo in essere le misure necessarie ad evitare accessi da parte di soggetti terzi e l'introduzione di virus informatici, malware, ecc. e/o attacchi esterni;
- rispettare i termini di trasmissione, spedizione, consegna, controllo e verifica di tutti i dati e le informazioni necessarie per la fornitura di ciascun servizio, nonché le norme in materia di protezione di programmi software, di gestione di archivi e sistemi informatici, di trattamento e protezione dei dati personali, di trasmissioni e comunicazioni elettroniche e telematiche;
- osservare le procedure di generazione, rilascio, sospensione e rigenerazione dei codici identificativi personali ("username", "password", e/o di altre eventuali credenziali di autenticazione), necessari ad accedere ai Servizi, impegnandosi a custodire i suddetti codici identificativi, adottando misure di sicurezza tali da evitare danneggiamenti accidentali, furti, smarrimenti o l'uso non autorizzato da parte di terzi;
- nelle ipotesi di intervento del personale di CBA presso la sede del Cliente, osservare la normativa in tema di sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 81/2008 e ss. mm., impegnandosi ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro, ad acquisire eventuali autorizzazioni necessarie e ad informare preventivamente CBA di qualsiasi rischio, anche potenziale, inerente l'attività svolta, ivi compresa l'informazione circa le misure di sicurezza necessarie;
- in tutte le ipotesi di assistenza telefonica, rimanere presente davanti al terminale durante l'intervento, verificando l'operato del personale di CBA e assicurando la necessaria collaborazione per il buon esito di ciascun intervento.

Art. 6.2. - Limitazione di responsabilità - forza maggiore

6.2.1. Fatta eccezione per i casi di dolo e colpa grave, CBA non sarà responsabile dei pregiudizi patrimoniali riferibili ai costi del personale remunerato dal Cliente, nonchè dei pregiudizi non

patrimoniali e dei danni indiretti a qualunque titolo subiti dal Cliente in conseguenza di sospensioni, inadempimenti, ritardi o interruzioni nell'esecuzione dei Servizi.

6.2.2. CBA non sarà responsabile per qualsiasi inadempimento del contratto dovuto a cause di forza maggiore o comunque a qualsiasi causa estranea alla propria attività.

Sono considerati casi di forza maggiore in via esemplificativa e non esaustiva:

- (i) leggi, regolamenti, provvedimenti di pubbliche Autorità che incidono sull'oggetto del contratto e/o che rendano a CBA, in tutto o in parte, impossibile l'adempimento degli obblighi posti a suo carico;
- (ii) guerre, rivolte, incendi, catastrofi naturali;
- (iii) sospensioni, rallentamenti o cattivo funzionamento delle reti Internet e trasmissione dati quando non superabili con l'ordinaria diligenza;
- (iv) scioperi a carattere nazionale e/o di categoria;
- (v) altri eventi comunque indipendenti dalla volontà delle Parti.

Qualora uno dei casi di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una Parte, la stessa ne darà comunicazione all'altra entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'evento, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione totale o parziale e la natura del caso di forza maggiore.

Qualora uno dei casi di forza maggiore dovesse perdurare per un periodo superiore a 20 (venti) giorni, ciascuna Parte avrà diritto di recedere dal contratto senza costi o penalità mediante comunicazione scritta all'altra Parte, da inviare a mezzo lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata, con preavviso non inferiore a 10 (dieci) giorni.

Art. 6.3. - Tracciabilità dei flussi finanziari - clausola risolutiva espressa

6.3.1. In tutti i casi in cui il Cliente rientri fra i soggetti tenuti al rispetto delle disposizioni in tema di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, c. 8, l. n. 136/2010 e ss. mm., CBA si impegna a rispettare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari per tutti i Servizi oggetto del presente contratto, CBA dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. CBA si impegna a dare immediata comunicazione al Cliente e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede il Cliente della notizia dell'inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.

6.3.2. L'inosservanza dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 6.4. - Durata - Decorrenza - Recesso - Corrispettivo per il recesso.

6.4.1. Il presente contratto ha decorrenza dal **01/01/2020** e avrà durata fino alla scadenza del periodo indicato all'art. 1.2. del presente contratto. Al termine di detto periodo:

(i) qualora il Cliente sia una pubblica amministrazione o un ente di diritto pubblico, l'efficacia del contratto cesserà senza necessità di formalità ulteriori;

(ii) in tutti i casi in cui il Cliente non rientri fra i soggetti indicati al punto i) che precede, il presente contratto si intenderà tacitamente rinnovato, anche più volte, per un ulteriore periodo di pari a quello indicato all'art. 1.2., salvo disdetta scritta da comunicarsi a CBA a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 3 mesi.

6.4.2. Ciascuna Parte ha diritto di recedere dal contratto, in qualsiasi momento, inviando all'altra Parte una comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla data di efficacia del recesso.

In caso di recesso i Clienti individuati al punto ii) del paragrafo 6.4.1 che precede dovranno rimborsare a CBA tutte le spese sostenute per l'approntamento dei servizi in favore del Cliente fino alla scadenza naturale, fermo l'obbligo di corrispondere a CBA tutti i corrispettivi dovuti per le attività e i servizi svolti fino alla data di effettiva cessazione degli effetti del contratto.

6.4.3. Quale corrispettivo per il diritto di recesso la parte recedente si impegna a versare all'altra parte una somma pari al 40% del corrispettivo annuo (come individuato, rispettivamente, nell'allegato "A" o "B", rilevando a tal fine anche il corrispettivo convenuto per i moduli software acquistati dal Cliente in costanza di rapporto) che il Cliente sarebbe stato tenuto a corrispondere a CBA nel periodo successivo al recesso, fino alla data del 31.12 di ogni anno prima scadenza utile del contratto. Tale somma dovrà essere versata dalla parte recedente all'altra parte contestualmente alla comunicazione di recesso, restando convenuto che il recesso assumerà efficacia solo dopo che la parte recedente avrà corrisposto all'altra parte la somma qui pattuita.

Art. 6.5. - Inadempimento del Cliente e sospensione del servizio

Il corrispettivo per il Servizio contemplato dal presente accordo, sarà fatturato entro la fine del mese di gennaio di ogni anno e con pagamento a 60 giorni data fattura. Il mancato pagamento, integrale o parziale, del corrispettivo dovuto a CBA, anche relativo ad un solo Servizio, abiliterà CBA a sospendere l'erogazione di tutti i servizi oggetto del presente contratto, previo invio di una comunicazione scritta al Cliente con la quale sarà assegnato al Cliente un termine per sanare la morosità riscontrata, impregiudicato in ogni caso il diritto di CBA di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 6.6. che segue, anche senza il preventivo esercizio da parte di CBA della facoltà di sospensione del servizio erogato al Cliente.

Qualora il Cliente – entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sospensione del servizio – proceda al saldo integrale del proprio debito e ad inviare a CBA la documentazione attestante il pagamento,

CBA provvederà a riprendere l'erogazione del servizio, entro tre giorni lavorativi dall'incasso del pagamento.

Art. 6.6 - Clausola risolutiva espressa

CBA avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod.civ., mediante semplice comunicazione scritta, da inviare al Cliente a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata, nel caso in cui il Cliente sia interessato anche da uno solo dei seguenti eventi:

- messa in liquidazione, istanza o inizio di una procedura concorsuale o di ristrutturazione del debito;
- sospensione dell'attività d'impresa del Cliente o avvio di un'azione esecutiva a carico del patrimonio del Cliente;
- venir meno, anche temporaneamente o per effetto di provvedimenti giudiziari o di altra natura, delle condizioni previste dalla legge per lo svolgimento dell'attività del Cliente;
- impossibilità per il Cliente di eseguire taluna delle attività previste dal presente contratto, in conseguenza di provvedimenti giudiziari o amministrativi e/o modifiche legislative o regolamentari;
- ritardo nel pagamento, anche di una sola fattura emessa da CBA, superiore a 30 (trenta) giorni rispetto alla data di scadenza della fattura.

Art. 6.7. - Clausola *solve et repete* - divieto di opporre eccezioni alla richiesta di pagamento

In nessun caso il pagamento dei corrispettivi dovuti a CBA potrà essere sospeso, differito o ridotto dal Cliente, neppure in caso di contestazione, né potrà essere compensato con eventuali crediti che il Cliente vanta nei confronti di CBA, anche relativi ad altri contratti, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 6.8. - Modifiche o integrazioni del contratto

Qualunque modifica o integrazione del presente contratto dovrà essere stipulata in forma scritta.

Art. 6.9. - Divieto di cessione del contratto - Modifica unilaterale delle condizioni

6.9.1. Nessuna delle Parti potrà cedere il presente contratto senza la preventiva autorizzazione scritta dell'altra parte.

6.9.2. Qualora il Cliente muti la propria forma giuridica o il proprio socio di maggioranza, anche passando da un controllo pubblico a un controllo privato, o viceversa, CBA potrà modificare unilateralmente le condizioni economico-contrattuali applicate al Cliente o recedere dal presente contratto dandone comunicazione in forma scritta al Cliente con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Art. 6.10. - Riservatezza

Durante il periodo di efficacia del presente contratto, ciascuna Parte si impegna a non divulgare a terzi informazioni relative al presente contratto, se non con espresso consenso dell'altra, salvo i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai Servizi oggetto del presente contratto. Si fa presente che il Customer Relationship Management in uso da CBA e sul quale potranno essere albergati alcuni dati anagrafici del Cliente è soggetto alla manutenzione di terzi (TeamSystem S.p.A. Milano - P.iva 01035310414).

Art. 6.11 - Legge applicabile e foro competente

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Per ogni controversia che dovesse insorgere per l'esecuzione, l'interpretazione o la risoluzione del presente contratto sarà competente, in via esclusiva, il Tribunale del circondario ove il Cliente ha la propria sede legale, escluso ogni diverso foro concorrente.

Art. 6.12 - Elezione di domicilio e comunicazioni tra le Parti

Ai fini dell'esecuzione del presente contratto, le Parti eleggono il proprio domicilio presso la propria sede legale e quindi, rispettivamente, in:

CBA: Viale Trento n.56, 38068 - Rovereto (TN); PEC: direzione@pec.cbainformatica.it

CLIENTE: A.P.S.P. GIOVANNI ENDRIZZI, LAVIS (TN), Via Orti, 50

MAIL PEC: _____

Le comunicazioni tra le Parti inerenti il presente contratto dovranno essere spedite a mezzo raccomandata A/R o PEC agli indirizzi sopra indicati. Le Parti si obbligano a comunicare con le modalità specificate ogni variazione dei rispettivi indirizzi.

ALLEGATI:

- A) Preventivo Servizio Hardware (*Allegato omissso perché in questo contratto non sono presenti servizi hardware*);
- B) Preventivo Servizio Software;
- C) Caratteristiche tecniche Servizio Cloud (*Allegato omissso perché in questo contratto non sono presenti servizi cloud*);
- D) Fac-simile atto di nomina di CBA quale Amministratore di Sistema per Servizio Cloud (*Allegato omissso perché in questo contratto non sono presenti servizi cloud*);
- E) Contratto di servizio in outsourcing di conservazione a norma dei documenti amministrativi-

contabili e dei documenti sanitari concluso tra CBA e Savino Solutions S.r.l.;

- F) Allegato tecnico al contratto;
- G) Fac-simile atto di nomina Responsabile della Conservazione Sostitutiva;
- H) Condizioni di fornitura dei servizi Aruba Cloud (*Allegato omissso perché in questo contratto non sono presenti servizi cloud*);

Rovereto, il 11/10/2019

CBA INFORMATICA S.R.L.

CBA
 INFORMATICA SRL
 Marco Andreatta

CLIENTE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. il Cliente dichiara di aver compreso e di approvare specificamente, ove non omesse in quanto relative a servizi espressamente esclusi dall'oggetto del contratto, le seguenti disposizioni del CONTRATTO DI FORNITURA DI SERVIZI stipulato con CBA INFORMATICA S.R.L.:

Art. 2.2.2. - Interessi; Art. 2.3 - Limitazione di responsabilità di CBA; Art. 3.3.2. - Interessi; Art. 3.4. - Garanzia e limitazione di responsabilità di CBA; 4.2.2. - modifica del Servizio; Art. 4.3.2. - Interessi; Art. 4.4. - Garanzia e limitazione di responsabilità di CBA; Art. 5.3. - Interessi; Art. 6.1. - Impegni e responsabilità del Cliente; Art. 6.2.1. - Limitazione di responsabilità; Art. 6.4.2. - Recesso; Art. 6.4.3. - Corrispettivo per il recesso; Art. 6.5. - Inadempimento del Cliente e sospensione del servizio; Art. 6.6 - Clausola risolutiva espressa; Art. 6.7. - Clausola solve et repete - divieto di opporre eccezioni alla richiesta di pagamento; Art. 6.9.1. - Divieto di cessione del Contratto; Art. 6.9.2. - Modifica unilaterale delle condizioni; Art. 6.10. - Riservatezza; Art. 6.11 - Legge applicabile e foro competente.

CLIENTE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. il Cliente dichiara di aver compreso e di approvare specificamente le seguenti disposizioni del CONTRATTO DI SERVIZIO IN OUTSOURCING DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI-CONTABILI E DOCUMENTI SANITARI stipulato da CBA con Savino Solutions Srl del quale il Cliente dichiara d'aver ricevuto copia:

Art. 4 - Obblighi e responsabilità di SAVINO SOLUTION SRL; Art. 10 - Limitazioni e Responsabilità; Art. 13 - Clausola risolutiva espressa, risoluzione e recesso; Art. 17 - Decorrenza e rinnovo; Art. 18 - Divieto di cessione; Art. 19 - Legge applicabile e Foro Competente.

CLIENTE
